



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEI DOMICILI DIGITALI INATTIVI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI; NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE *ON LINE*

Il Conservatore del Registro delle Imprese

visti l'art. 2188 c.c, l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il D.P.R. 7 dicembre 1985, n. 581;

visto l'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

visto il comma 2 dello stesso art. 5 del D.L. n. 179/2012, così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76/2020, che dispone *“Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese”*;

preso atto che l'Ufficio Registro Imprese ha estratto, tramite il cruscotto PEC irregolari di Infocamere SCpA, l'elenco delle imprese individuali aventi domicilio digitale “revocato” dal gestore per un totale di 1.293 posizioni, per le quali è stato avviato con propria determinazione n. 5 del 14.06.2024 il procedimento dell'iscrizione d'ufficio della cancellazione del domicilio digitale “revocato”;

visto l'art. 8 della legge 241/1990 che consente, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle Imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese proceda alle notificazioni dei procedimenti concernenti la violazione dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020, destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti e derivanti da un unico procedimento amministrativo, mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

visto l'art. 37 comma 2 bis del D.L. n. 76/2020, che stabilisce *“dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”*;

visto il citato provvedimento n. 5 del 14.06.2024 con il quale è stato avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi - in quanto revocati dal gestore del servizio – per n. 1.293 imprese individuali indicate nell'Allegato A dello stesso provvedimento;

preso atto che tale determinazione è stata notificata alle imprese destinatarie del procedimento mediante la pubblicazione all'Albo camerale *on line* per 45 giorni consecutivi, dal 14.06.2024 al 29.07.2024;

considerato che sono stati assegnati 30 giorni di tempo, dalla data di scadenza della notificazione così eseguita, per permettere alle imprese individuali assegnatarie del procedimento di trasmettere la pratica telematica di comunicazione di un nuovo domicilio digitale valido e attivo;

preso atto che il termine, 28 agosto 2024, è decorso;

considerato che la suddetta determinazione è stata pubblicata anche sul sito della Camera di Commercio di Pavia, nella sezione dedicata al registro delle imprese ed è stata trasmessa, con comunicazione del 17.06.2024 (agli atti protocollo n. 17079/2024), agli Ordini professionali interessati e alle Associazioni di Categoria dei vari settori, al fine di darne ancora più ampia pubblicità;

atteso che l'Ufficio registro delle imprese ha verificato, mediante il cruscotto PEC irregolari di Infocamere SCpA, che n. 1.213 imprese individuali destinatarie della citata

determinazione n. 5 del 14.06.2023 non hanno comunicato, tramite pratica telematica di comunicazione unica, il nuovo domicilio digitale;

preso atto che per le n. 1.213 imprese individuali, comprese nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è necessario disporre, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D.L. n. 179/2012, la cancellazione del domicilio digitale revocato/inattivo;

preso atto pertanto che le imprese di cui all'Allegato A non dispongono di un domicilio digitale attivo a cui notificare l'avvio di procedimento;

valutato che la pubblicazione all'Albo Camerale *on line* sul sito istituzionale del presente provvedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi per 45 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione, consenta di diffondere ampiamente la notizia e costituisca valida ed efficace modalità di notificazione alle imprese interessate;

considerato che verrà effettuata anche una comunicazione agli Ordini professionali interessati e alle Associazioni di Categoria dei vari settori, al fine di darne ancora più ampia pubblicità, come nel momento di avvio del procedimento;

tutto ciò premesso;

d e t e r m i n a

1. l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali revocati/inattivi delle imprese individuali, comprese nell'Allegato A per un totale di n. 1.213 posizioni, parte integrante del presente provvedimento;
2. che la notificazione del presente provvedimento e del suo allegato avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale *online* della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990;
3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, sia all'Albo *online* della Camera di Commercio di Pavia che sul sito camerale nella sezione dedicata al registro delle imprese, per consentire una più ampia diffusione.

Dalla data di scadenza della notificazione all'Albo Camerale *online* decorre l'ulteriore termine di otto giorni entro cui è possibile proporre reclamo al giudice del registro ai sensi dell'art. 2189 c.c., come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.L. n. 179/2012, così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76/2020;

4. che l'iscrizione d'ufficio di cui al precedente punto 1 non abbia corso nei casi in cui i domicili digitali delle imprese comprese nell'Allegato A – nelle more dell'iscrizione del presente provvedimento – risultino regolarizzati.

IL CONSERVATORE

Dr. Enrico Ciabatti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.